



Occupare in modo abusivo il parcheggio riservato alle persone disabili, per la Corte di Cassazione ci possono essere gli estremi del reato

di **Girolamo Simonato***



La sentenza pronunciata e depositata il 7 aprile 2017 dalla V sezione penale della Corte di Cassazione, la n. 17794, ha confermato quanto sentenziato della Corte d'Appello di Palermo, che aveva condannato un automobilista sulla

base di dichiarazioni di una disabile, che si era trovata il proprio posto occupato dalla mattina fino a notte fonda da altra autovettura.

Gli Ermellini hanno accertato che il veicolo di proprietà dell'imputato è rimasto parchato nel posto riservato alla persona offesa, disabile, da prima delle 10.40 del 24 maggio 2009 alle 2.20 del giorno successivo, il 25 maggio 2009.

Questo comportamento non conosciuto aveva di fatto e di diritto impedito alla persona che ne aveva necessità di parcheggiare la propria autovettura nello spazio vicino a casa, oltretutto assegnatole dell'Ente a causa della sua disabilità.

Queste persone spesso, a causa della scarsità dei posti disponibili per il parcheggio a loro riservato, come previsto dall'art. 188 del Codice della Strada, "Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide", e dell'inciviltà di alcuni automobilisti che occupano gli stalli di sosta, ben evidenziati da una segnaletica verticale ed orizzontale, dedicati alle persone con ridotta capacità motoria, costringono di fatto e di diritto a parcheggiare i loro veicoli in altri luoghi spesso non accessibili per le loro problematiche.

Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento, questo è il dettato del già citato art. 188, occorre affermare che il soggetto titolare del contrassegno invalidi deve esporlo in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo.

È sottinteso che il contrassegno è personale e può essere utilizzato dal titolare in qualunque autovettura, sia egli autista che passeggero.

È interessante la motivazione che i giudici hanno espresso nella sentenza al punto primo: *"Deve invece sottolinearsi come anche il ricorrente abbia impedito, ponendo la propria autovettura negli spazi riservati, all'avente diritto di parchare la propria autovettura. Con la piena consapevolezza di quanto andava facendo non avendo affatto affermato di non avere notato la segnaletica orizzontale e verticale*

che segnalava lo spazio come riservato ad un singolo utente, disabile.

Certo, se lo spazio fosse stato genericamente dedicato al posteggio dei disabili la condotta del ricorrente avrebbe integrato la sola violazione dell'art. 158, comma 2, Codice della strada, che punisce, appunto, con sanzione amministrativa, chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide. Ma, in questo caso, quando lo spazio è espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute (come non si contesta essere avvenuto nel presente caso specifico), alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l'impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo."

Gli stessi Giudici hanno concluso con il rigetto del ricorso e la successiva condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado.

***Consigliere Nazionale ASAPS**

Sanzioni legittime in presenza di parcometri senza sistemi di pagamento con bancomat e carte di credito: la nota di Anci del 18 maggio 2017



Tante polemiche sono nate e tanti articoli sono comparsi su portali internet e giornali sul tema dei parcometri non aggiornati alle nuove tecnologie di pagamento. Il tema dell'eventuale assenza di disponibilità di sistemi di pagamento della sosta

con carte di credito/debito ha scatenato le associazioni dei consumatori e gli automobilisti, facendo credere a molti che senza questi sistemi la sosta diventasse gratuita. Ma ad oggi non è stato ancora emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 4-bis, art. 15, del D.L. 179/2012, e pertanto non esiste alcuna possibilità di essere esonerati dal normale pagamento, secondo quanto indicato nel Codice della Strada. La nota interpretativa dell'ANCI del 18 maggio scorso, conferma quanto sostenuto dai Comuni subito dopo la pubblicazione la scorsa estate di una notizia che indicava esattamente il contrario, cioè l'esimente dal pagare la sosta su stallo blu, in caso il parcometro fosse privo dei sistemi di pagamento cui sopra. Occhio perciò alle sanzioni che saranno pienamente legittime. (ASAPS)

Massimario di Legittimità e di Merito

Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Violazioni del Codice della strada – Opposizione – Rilevabilità d'ufficio di vizi diversi da quelli fatti valere con l'atto di opposizione – Esclusione – Fondamento.

In tema di opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi dell'art. 204 bis dello stesso codice e degli artt. 22 e 23 della L. n. 689 del 1981, l'oggetto del giudizio è delimitato dai motivi dedotti dall'opponente, entro i termini di legge, con l'atto introduttivo, sicché il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi. (Cass. civ., sez. II, 11 gennaio 2016, n. 232) [Riv-1605P441] (Art. 204-bis cs).

Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Violazioni del Codice della strada – Validità della contestazione – Idoneità a garantire il diritto di difesa – Necessità.

In tema di violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata idoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione. (Cass. civ., sez. II, 14 gennaio 2016, n. 462) [Riv-1605P442] (Artt. 173, 201, 204-bis cs).

Non punibilità per particolare tenuità del fatto – Compatibilità con la previsione di soglie di rilevanza penale del fatto – Sussistenza.

La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è applicabile anche al reato di guida in stato di ebbrezza non essendo, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la previsione di diverse soglie di rilevanza penale all'interno della fattispecie tipica. (Cass. pen., sez. IV, 10 dicembre 2015, n. 48843) [Riv-1605P442] (Art. 186 cs).

Positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità – Estinzione del reato – Valutabilità del fatto ai fini della "recidiva nel biennio" ex art. 186, comma secondo, lett. c) c.s. – Legittimità.

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, presupponendo l'avvenuto accertamento del fatto, non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la "recidiva nel biennio", prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada. (Cass. pen., sez. IV, 18 gennaio 2016, n. 1864) [Riv-1605P442] (Artt. 186, 189 cs).

Omicidio colposo – Revoca della patente di guida –

Simultanea applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dagli artt. 187, comma primo bis, e 222 c.s.

In caso di concorso tra i reati di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti da cui sia derivato un incidente stradale e l'omicidio colposo, trovano simultanea applicazione le fattispecie sanzionatorie previste dagli artt. 187, comma primo bis, e 222 cod. strada che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, attesa la clausola di salvezza che chiude l'art. 187, comma primo bis, cod. strada. (Cass. pen., sez. IV, 19 gennaio 2016, n. 1880) [Riv-1605P442] (Artt. 187, 222 cs).

Passaggi a livello – Custoditi e incustoditi – Condotta in prossimità di essi – Obbligo della massima prudenza – Passaggi a livello incustoditi – Ulteriori obblighi a carico del conducente – Fattispecie in tema di collisione tra un veicolo ed un convoglio ferroviario.

Il conducente di un veicolo che si approssimi ad un passaggio a livello, sia esso custodito o incustodito, è tenuto ad osservare - ai sensi dell'articolo 147 cod. strada - non soltanto le segnalazioni acustiche e luminose in funzione nei passaggi a livello, ma anche la "massima prudenza al fine di evitare incidenti", nonché ad accertare - sebbene unicamente nel caso di passaggio a livello senza barriere o semibarriere - che "nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari". (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza impugnata che nell'accertare la colpa esclusiva del conducente del veicolo, per la collisione con un treno in prossimità di un passaggio a livello senza barriere, ha ritenuto dirimente la constatazione dell'attraversamento dei binari da parte del conducente "come se non avesse percepito né le segnalazioni visive né quelle acustiche", pur accertate funzionanti, prescindendo, così, da ogni valutazione sul limite di velocità previsto per il treno - fissato in quel punto in 80 km orari - e sulla necessità di disapplicare tale previsione, in quanto ritenuta contraria a regole di comune prudenza). (Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2015, n. 22889) [Riv-1605P443] (Artt. 44, 147 cs).

Revoca e sospensione – Sospensione – Patteggiamento – Applicazione erronea da parte del giudice della sospensione anziché della revoca – Impugnazione specifica del P.M. – Correzione da parte della Cassazione – Ammissibilità – Modalità.

In caso di patteggiamento relativo ai reati di omicidio colposo e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, da cui sia derivato un incidente stradale, qualora il giudice abbia applicato erroneamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, anziché quella della revoca, che consegue per legge, ricorre un

errore di diritto che, sulla base dello specifico motivo di gravame presentato dal P.M., può essere corretto dalla Corte di cassazione con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e con la diretta applicazione della revoca della patente. **(Cass. pen., sez. IV, 19 gennaio 2016, n. 1880) [Riv-1605P443] (Artt. 186, 187 cs).**

Incaricato di pubblico servizio – Gestore di fatto di agenzia di pratiche automobilistiche autorizzate alla riscossione delle tasse – Qualifica – È tale – Fattispecie in tema di delitto di peculato commesso dal gestore di un'agenzia per le pratiche automobilistiche che si era appropriato di somme destinate all'Erario.

Il gestore di un'agenzia di pratiche automobilistiche autorizzata alla riscossione delle tasse regionali riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, atteso che la riscossione integra un'attività o una funzione di natura pubblica ed egli, per le incombenze a lui affidate, subentra nella posizione della P.A., svolgendo mansioni che ineriscono al corretto e puntuale svolgimento della riscossione medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di peculato nei confronti di un gestore di un'agenzia per le pratiche automobilistiche che si era appropriato di somme destinate all'Erario). **(Cass. pen., sez. VI, 10 novembre 2015, n. 45082) [Riv-1605P443] (Artt. 314, 357, 358 cp).**

Permesso di sosta in area riservata – Inerzia del Comune nel garantire la fruizione degli stalli – Sosta in area vietata – Diritto al rimborso delle contravvenzioni – Esclusione – Fondamento.

Il rilascio del permesso di sosta in aree riservate attribuisce una posizione di interesse legittimo ad avvalersi degli stalli riservati ma non abilita, ove questi non possano essere utilizzati, alla violazione indiscriminata delle normali regole della circolazione stradale in tema di arresto, fermata e sosta dei veicoli, sicché il titolare del permesso, ove lamenti l'inerzia del Comune nel garantire gli spazi di sosta, non può chiedere il rimborso delle multe a lui irrogate per aver parcheggiato in aree vietate. **(Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2015, n. 24353) [Riv-1605P444] (Art. 157 cs).**

Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Autovelox - Taratura - Sentenza Corte cost. n. 113 del 2015 - Effetti.

Alla luce della pronuncia di incostituzionalità (sentenza Corte cost. n. 113 del 2015) dell'art. 45, comma 6, reg. c.s. che ha effetto retroattivo ed è applicabile ai giudizi pendenti, deve ritenersi che l'articolo predetto prescriva la verifica periodica della funzionalità degli apparecchi di rilevamento della velocità (autovelox) e la loro taratura. **(Cass. Civ., sez. II, 16 maggio 2016, n. 9972 [Riv-1606P483] (Artt. 45, 142 cs).**

Guida in stato di ebbrezza - Aggravante dell'aver provocato un incidente stradale - Giudizio di

bilanciamento con le altre circostanze - Subvalenza rispetto alle altre circostanze - Sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità - Esclusione.

Qualora la circostanza aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, ovvero l'aver provocato un incidente stradale, sia stata ritenuta subvalente in sede di giudizio di bilanciamento con le altre circostanze, essa costituisce condizione ostativa alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada. **(Cass. Pen., sez. II, 2 maggio 2016, n. 18211 [Riv-1606P484] (Art. 186 cs).**

Risarcimento del danno - Danno biologico - Lesioni di non lieve entità - Liquidazione - Aumento personalizzato del danno - In relazione agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto - Prova - Inclusione del danno morale - Esclusione.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a sinistro stradale, per le lesioni di non lieve entità l'aumento personalizzato del danno biologico è circoscritto agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto in relazione alle allegazioni e alle prove specificamente addotte, del tutto a prescindere dalla considerazione e dalla risarcibilità del danno morale. In altri termini, se le tabelle del danno biologico offrono un indice standard di liquidazione, l'eventuale aumento percentuale sino al 30%, ex art. 138 D.L.vo n. 209/2005, sarà in funzione della dimostrata peculiarità del caso concreto in relazione al vulnus arrecato alla vita di relazione del soggetto. Altra e diversa indagine andrà compiuta in relazione alla patita sofferenza interiore, senza che ciò costituisca un automatismo risarcitorio. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice d'appello che aveva proceduto ad una adeguata personalizzazione del danno in ragione della peculiarità ed eccezionalità del caso concreto). **(Cass. Civ., sez. III, 20 aprile 2016, n. 7766 [Riv-1606P487] (Art. 193 cs).**

Assicurazione obbligatoria - Garanzia assicurativa - Clausola di esclusione nel caso di conducente non abilitato alla guida - Conducente munito di patente speciale - Guida di un veicolo non adattato alla situazione fisica di conducente portatore di protesi al braccio - Operatività della suddetta clausola - Esclusione.

Il porsi alla guida di un veicolo non adattato alla situazione fisica di conducente portatore di protesi al braccio, ma titolare di regolare patente speciale, non è equiparabile alla guida senza patente. Ne consegue che, in tale ipotesi, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati da conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l'operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell'assicuratore. **(Cass. Civ., sez. VI, 1 aprile 2016, n. 6403 [Riv-1606P491] (Artt. 116, 125, 193 cs).**